Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA

N. 110 del 22/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL'IMPRESA HOWDEN S.P.A. AI FINI DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ANNUALITA' 2027 - CIG N. BD7970104E.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028;
- il decreto del Sindaco del Comune di Marciana n. 27 del 17/07/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile di Area 1 "Servizi affari generali, al cittadino, alla persona" con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e titolare di Elevata Qualificazione”;

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

copia informatica per consultazione

Dato atto che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso ormai fortemente consigliabile il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del *"broker assicurativo"* poiché, figura professionale prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 209/2005;

Considerata la necessità, di ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente nei vari settori di attività e di conseguente analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali alla luce delle innovazioni legislative, delle evoluzioni giurisprudenziali e dell'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;

Tenuto conto della giurisprudenza a favore dell'opportunità di avvalersi di un "*broker"* da parte della pubblica amministrazione ed in particolare della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I°, n. 4445 del 24 febbraio 2000, secondo la quale *"…la fase anteriore alla conclusione del contratto di assicurazione può essere affidata dall'amministrazione al broker assicurativo nella sua veste di consulente…";*

Vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che *"…l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione...";*

Vista la sentenza della Corte di Cassazione civile, Sentenza 10 gennaio 2023 n. 341, in cui chiaramente si esplicita che *"…l'attività di brokeraggio non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della pubblica amministrazione o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione… (Cass. n. 2416 del 2005)";*

Atteso che la Cassazione - Sezione III° Civile – con Sentenza n. 2416 del 07/02/2005, ha sostenuto che alla luce dell'art. 1 della legge 792/1984 (norma istitutrice dell'Albo dei Broker) *"…è mediatore di assicurazione e riassicurazione chiamato anche Broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione (alle quali non sia vincolato da impegni di sorta) soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione…"* ed ha ritenuto che il broker di assicurazione svolga attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata da profili di intellettualità;

Constatato:

- che il Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), trasponendo nel diritto italiano quanto rinvenibile nella direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla *"intermediazione assicurativa"*, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 3 del 15 gennaio 2003, all'art. 106, rubricato *"Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa"*, ha disposto che *"...l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa*

copia informatica per consultazione

consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- che, secondo il Regolamento IVASS, Istituto per la Vigilanza Nazionale delle Assicurazioni (ex Isvap dal 01 gennaio 2013), n. 5 del 16/10/2006 *"si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione"*;
- che la Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 341/2023, ha confermato che *<< Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che: il broker assicurativo, alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. n. 792 del 1984 (articoli 1, 4 lettera f) e g), art. 5 lettera e) e lett. f), art. 8), (le cui disposizioni sono state, poi, trasfuse nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 106 ss. recante il "Codice delle assicurazioni private") svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui… >> (Cass. n. 12973 del 2010; conf., Cass. n. 25167 del 2018, la quale ha aggiunto che "tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale)";*

Accertato che sussistano le condizioni per l'affidamento dell'incarico per sopperire ad un deficit di natura qualitativa e precisamente:

- dimostrata l'impossibilità da parte del personale comunale di espletare tale tipo di incarico, non avendo la prescritta professionalità e preparazione tecnica *(occorre ricordare che il ramo assicurativo attiene ad una materia complessa, molto specialistica ed articolata)*;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, dato che trattasi di ricorrere ad un broker che consenta di aggiudicare i servizi assicurativi comunali che sono ovviamente obbligatori, non potendo lasciare sguarnito l'Ente da coperture assicurative ed ancora, l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, dato che lo scopo dell'incarico è quello di reperire un broker che fornisca assistenza e consulenza nella ricerca delle Compagnie di assicurazione e consulenza estese anche alla fase di conclusione del contratto e della relativa esecuzione e quanto sopra è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, dato che, come già fatto presente, non è possibile operare senza essere assicurati;
- si ribadisce che al proprio interno non esistono persone con la professionalità occorrente ad espletare tale tipo di incarico;
- l'incarico viene conferito ad un esperto di provata competenza essendo richiesta l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione;
- natura temporanea della prestazione;
- per la peculiarità dell'incarico di mediatore nessun onere grava su questa Amministrazione;

Vista la posizione espressa dall'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: *"…sotto il profilo del costo del ricorso al*

copia informatica per consultazione

broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali, la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente ed il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto…";

Considerato che, alla luce del punto precedente, il costo del servizio, per il Comune, è un onere indiretto e che le commissioni saranno erogate al broker affidatario dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;

Vista anche la sentenza n. 179 del 17 aprile 2008 della Corte dei Conti che ha espressamente negato una specifica onerosità ulteriore dei contratti di assicurazione legata alla presenza del broker di assicurazioni;

Considerato che il ricorso al broker ha consentito negli anni di avere risposte più adeguate alle esigenze del Comune e spesso, meno dispendiose, grazie al costante monitoraggio del mercato al fine di poter optare sempre per le condizioni contrattuali migliori;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra detto, affidarsi per l'annualità 2027 alle competenze di un broker che, con l'esperienza e la professionalità in materia, sia in grado di garantire una costante consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, segnalando anticipatamente le varie scadenze, proponendo continui miglioramenti contrattuali ed altresì, fornendo una costante manutenzione del programma assicurativo;

Individuata la Società di brokeraggio assicurativo HOWDEN S.P.A., il cui Codice Fiscale e Partita Iva 09743130156, con sede legale in Via Costanza Arconati n° 1 - Milano, quale operatore in possesso dei requisiti generali e speciali di capacità tecnica potendo vantare una consolidata preparazione ed un'esperienza specialistica pluriennale e di alto livello nel settore;

Accertato che, pur trattandosi di mero calcolo teorico dato che, nessun onere economico grava su questo Ente, il valore dell'appalto stimato per il servizio di brokeraggio e consulenza relativamente alle polizze assicurative che dovranno eventualmente essere stipulate nell'annualità 2027, ai soli fini della corretta applicazione delle procedure, vedrà applicate ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative, le percentuali di provvigione pari al 10% per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RCA, per la quale la percentuale di provvigione è del 5%;

Accertato altresì che, fermo restando quanto sopra esposto, ai fini della corretta applicazione delle procedure, il valore dell'appalto per ciò che concerne il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l'annualità 2027 è pari a complessivi euro 4.465,00 il quale, sarà applicato quota parte ai premi netti di aggiudicazione del portafoglio assicurativo, che è costituito dalle seguenti polizze:

- Tutela legale;
- RC Patrimoniale e colpa lieve;
- RCT/RCO;
- Incendio "All Risks";
- RCA;
- Furto;
- Infortuni cumulativa amministratori;

copia informatica per consultazione

come si evince da nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 17241/2026;

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";*

Visti:

- l'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *(Fasi delle procedure di affidamento)* a mente del quale "co. 1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". "co. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*
- l'art. 50, comma 1, *lett. b),* D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 *(Procedura per l'affidamento),* il quale prevede che *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: […omissis…] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*
- l'art. 50, comma 4, D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale *"Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.";*
- l'art. 52, comma 1, del 31 marzo 2023, n. 36 *(Controllo sul possesso dei requisiti),* in base al quale "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";
- l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *(Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive),* a tenore del quale *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.";*
- l'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *(Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive),* sulla scorta del quale "*In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui*

copia informatica per consultazione

alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

Rilevata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva conservata agli atti istruttori;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui alla nota prot. 17223/2026 ed allegata alla presente;

Vista altresì, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla nota prot. 17223/2026 ed allegata alla presente;

Considerato:

- che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla Società di brokeraggio HOWDEN S.P.A., in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché opera nell'ambito del servizio brokeraggio assicurativo;
- che conformemente all'art. 49, comma 6, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Principio di rotazione degli affidamenti), è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione in quanto trattasi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 5.000,00;
- che, ai sensi degli artt. 53, comma 4, e 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto, l'importo del presente affidamento è ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, pertanto, la stazione appaltante ha facoltà di esonerare l'operatore economico dalla costituzione della garanzia stessa, in virtù dei principi di semplificazione, celerità e proporzionalità dell'azione amministrativa, tenuto altresì conto che, tale affidamento non comporta alcun onere economico diretto della pubblica amministrazione poiché la provvigione viene corrisposta al broker a saldo dell'attività espletata dalle compagnie assicurative;

Atteso che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta necessario con la presente, ai sensi degli artt. 192 del T.U.E.L. 267/2000 e 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 costituire determina a contrarre, al fine di individuare gli elementi e i criteri relativi all'affidamento della fornitura:

a *Fine da perseguire:* è quello di garantire all'Ente una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio nella gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, poiché ambito di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

copia informatica per consultazione

b *Oggetto del contratto:* consiste nell'espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Marciana ai fini della stipulazione delle polizze assicurative in premessa elencate, relativamente all'annualità 2027, e specificatamente per la polizza Tutela legale, RC Patrimoniale e colpa lieve, RCT/RCO, Incendio "All Risks", RCA, Furto, Infortuni cumulativa amministratori, svolgendo attività di ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente nei vari settori di attività ed altresì svolgendo l'analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali alla luce delle innovazioni legislative, delle evoluzioni giurisprudenziali e dell'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;

c *Forma del contratto:* ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

d *Scelta del contraente:* procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36;

e *Durata del contratto:* la durata del contratto è limitata al tempo strettamente necessario ad eseguire il servizio di brokeraggio come sopra specificato;

Ritenuto opportuno conferire incarico, alla Società di brokeraggio assicurativo HOWDEN S.P.A., il cui Codice Fiscale e Partita Iva 09743130156, con sede legale in Via Costanza Arconati n° 1 - Milano, per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo *de quo,* precisando che, nulla deve impegnarsi sul bilancio dell'Ente in quanto tale affidamento non comporta alcun onere economico diretto della pubblica amministrazione in quanto la provvigione viene corrisposta al broker a saldo dell'attività espletata dalle Compagnie Assicurative;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, il quale prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti allo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- la Legge Finanziaria per il 2015 (Legge 190/2014) che ha introdotto, nel D.P.R. 633/1972, il nuovo articolo 17ter, rubricato *"operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici",* il quale prevede che, per le cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l'imposta sul valore aggiunto sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

copia informatica per consultazione

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dalla citata legge di stabilità, che disciplina le modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte della P.A.;

Dato atto che, la prestazione oggetto della presente determinazione è *esente IVA ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 2 del DPR n. 633/1972,* in sede di liquidazione dell'avviso di pagamento delle polizze assicurative, il servizio finanziario provvederà a liquidare l'importo complessivo della polizza;

Verificato che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito al servizio in oggetto il codice CIG. n. BD7970104E;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. **di affidare,** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Società di brokeraggio assicurativo HOWDEN S.P.A., il cui Codice Fiscale e Partita Iva 09743130156, con sede legale in Via Costanza Arconati n° 1 - Milano, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le polizze assicurative che dovranno stipularsi relativamente all'annualità 2027, in favore del Comune di Marciana;
2. **di precisare che,** le condizioni e le clausole essenziali sono quelle indicate nell'offerta economica presentata ed acclarata al prot. dell'Ente al n. 17241/2026 oltreché, nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente ed altresì, quelle previste per legge oltreché, nel presente provvedimento;
3. **di precisare altresì che,** il portafoglio assicurativo è costituito dalle seguenti polizze:
   - Tutela legale;
   - RC Patrimoniale e colpa lieve;
   - RCT/RCO;
   - Incendio "All Risks";
   - RCA;
   - Furto;
   - Infortuni cumulativa amministratori;
4. **di dare atto che**, il valore del suddetto servizio, con riferimento alle polizze assicurative sopra specificate, è pari a complessivi € 4.465,00 imposte incluse, esente IVA, come da offerta economica presentata ed acclarata al prot. dell'Ente al n. 17241/2026 e che, nulla deve impegnarsi sul bilancio dell'Ente in quanto, tale affidamento non comporta alcun onere economico diretto della pubblica amministrazione poiché, la provvigione viene corrisposta al broker a saldo dell'attività espletata dalle Compagnie Assicurative;
5. **di dare atto altresì che,** il valore del servizio di brokeraggio e consulenza, con riferimento alle polizze assicurative di cui sopra che dovranno essere stipulate nell' anno 2027, ai fini della corretta applicazione delle procedure, vedrà applicare ai premi netti di aggiudicazione delle polizze stesse, le percentuali di provvigione pari al 10% per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale di provvigione è pari al 5%;

copia informatica per consultazione

6 **di attestare,** dunque, che in ragione di tale affidamento nessun onere economico diretto grava su questo Ente;

7 **di attestare altresì:**

7.a ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

7.b che la Società di brokeraggio *de qua* è in regola con i requisiti di regolarità contributiva come da documentazione agli atti;

8 **di prendere atto che** la Società di brokeraggio sopra identificata, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. n. 136/2010), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato;

9 **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione, nei termini di cui al Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, del visto di regolarità contabile;

10 **di rendere noto**, rispettivamente, ai sensi deli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, che l'Unità Organizzativa Responsabile del procedimento è l'intestato Ufficio e che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Marianne Mazzei;

11 **di dare espressamente atto:**

- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio titolare di E.Q., ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) anche in relazione all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle Linee Guida n. 15 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*" approvate dal Consiglio A.N.A.C. con delibera n. 494 del 5 giugno 2019;
- che per il processo di cui al presente provvedimento l'area di "rischio corruttivo e trasparenza", di cui al vigente PIAO 2026-2028, è quella relativa all'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e che le misure di prevenzione della corruzione sono le seguenti:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici;

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni;

3 – Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

4 - Rotazione: ove possibile garantire la rotazione dei singoli responsabili di procedimento;

12 **di dare** comunicazione alla Soc. HOWDEN S.P.A., del presente provvedimento;

13 **di dichiarare** che il Comune di Marciana, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/atto di affidamento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del

copia informatica per consultazione

Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Marciana; pec: protocollo@pec.comune.marciana.li.it; Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito https://www.comune.marciana.li.it/portal/informativa-privacy;

14 **di dare atto, altresì,** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione nella relativa sezione del Sito Istituzionale dell'Ente;

15 **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line per la generale conoscenza e l'assolvimento degli obblighi di legge in conformità al dettato dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009, degli artt. 27 e 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

copia informatica per consultazione